



C I T T A ' D I C A R M A G N O L A
P R O V I N C I A D I T O R I N O

**REGOLAMENTO
ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE,
COMPLESSI CIRCENSI E SIMILI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 in data 18/12/2008

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 1 – FINALITA'

Articolo 2 - FONTI NORMATIVE

Articolo 3 – DEFINIZIONI

Articolo 4 – AREE COMUNALI

Articolo 5 – IMPRESE DI NAZIONALITA' STRANIERA

CAPO II – PARCHI DI DIVERTIMENTO

Articolo 6 – DEFINIZIONE

Articolo 7 – ISTANZE

Articolo 8 – PADIGLIONI DOLCIARI

Articolo 9 – ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

Articolo 10 – GRADUATORIE E PUNTEGGI

Articolo 11 - SUBINGRESSO

Articolo 12– ATTRAZIONI NOVITA'

Articolo 13– RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 14– PRESCRIZIONI PER LA CONSEGNA DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 15– OBBLIGHI DELL'ESERCENTE

Articolo 16– PERIODO DI FRANCHIGIA

Articolo 17 – USO DI APPARECCHI SONORI

Articolo 18 – SISTEMAZIONE DEGLI AUTOMEZZI E DELLE ABITAZIONI

Articolo 19 – SANZIONI

CAPO III – COMPLESSI CIRCENSI E SIMILI

Articolo 20 – DEFINIZIONE

Articolo 21 – ISTANZE

Articolo 22 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E PRESCRIZIONI PER LA CONSEGNA DELLE STESSE

Articolo 23 – OBBLIGHI DELL'ESERCENTE

Articolo 24 – PERIODO DI FRANCHIGIA

Articolo 25 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 – NORMA DI RINVIO

Articolo 27 NORME ABROGATE

Articolo 28 - ENTRATA IN VIGORE

CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 1 – FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di spettacolo viaggiante sul territorio comunale e la concessione di aree per l'installazione dei parchi di divertimento e dei complessi circensi e simili.
2. Il presente Regolamento disciplina anche l'installazione dei padiglioni dolciari, gastronomici e simili, qualora il loro esercizio avvenga all'interno del parco di divertimento.
3. Il presente regolamento si applica a tutto il territorio comunale.

Articolo 2 – FONTI NORMATIVE

Il presente regolamento è disciplinato dalle seguenti fonti normative:

- Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
- Regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
- Codice penale
- Legge 18 marzo 1968 n. 337
- Elenco attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337 approvato con decreto ministeriale del 23/04/1969 e s.m.i.
- Varie circolari emanate in materia.

Articolo 3 – DEFINIZIONI

1. Sono considerati spettacoli viaggianti, secondo il dettato dell'art. 2 della legge 18 marzo 1968 n. 337, le attività spettacolari in genere compresi i circhi, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento.
2. Le attrazioni dello spettacolo viaggiante ammesse in un parco divertimento si distinguono nelle seguenti categorie, individuate secondo gli elenchi ufficiali emanati dal Ministero competente ed elencate nell'allegato B del presente regolamento:
 - a) Grandi attrazioni
 - b) Medie attrazioni
 - c) Piccole attrazioni

Le attrazioni definite "piccole" dal Ministero per i Beni e le attività Culturali, funzionanti anche senza la presenza del titolare e/o di personale con un ingombro massimo di 3 mq. (per esempio pugnometri, oroscopi, calciometri, ecc.) ai fini del presente regolamento vengono considerate "piccolissime attrazioni" e non concorrono alla formazione di alcuna graduatoria. Il numero delle "piccolissime attrazioni" non è soggetto a particolari limitazioni, compatibilmente con lo spazio disponibile.

3. Per "parco divertimento" si intende il complesso delle attrazioni dello spettacolo viaggiante organizzate sulle aree pubbliche comunali.
4. Per "circo equestre" si intende uno o più padiglioni di diversa forma e dimensione, destinati ad ospitare spettacoli ed esibizioni di acrobati, pagliacci, clowns e/o animali ammaestrati

Articolo 4 – AREE COMUNALI

1. L'elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei complessi circensi e simili, nonché dei parchi di divertimento è indicato nell'allegato A del presente regolamento; questo può essere modificato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale
2. L'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree in questione, qualora non vengano utilizzate o se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, sentiti gli uffici interessati, possano essere concesse per altri scopi.
3. Nel caso l'installazione del parco di divertimento avvenga su area privata, non recintata e comunque aperta al pubblico, deve intendersi assoggettata alle norme del presente Regolamento.

Articolo 5 – IMPRESE DI NAZIONALITA' STRANIERA

1. I circhi e le imprese dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente Regolamento.

CAPO II – PARCHI DI DIVERTIMENTO

Articolo 6 - DEFINIZIONE

1. Per parco di divertimento si intende il complesso delle attrazioni dello spettacolo viaggiante installate sulle aree di cui all'allegato A del presente regolamento, in occasione della Festa Patronale (Immacolata), Fiera di Primavera, Sagra del Peperone, nelle feste di Borgo e nelle eventuali altre manifestazioni programmate dall'Ente.
2. L'Amministrazione comunale determinerà la durata delle manifestazioni.

Articolo 7 - ISTANZE

1. Gli esercenti attività di spettacolo viaggiante che intendono installare le loro attrazioni nei Parchi di divertimento programmati, dovranno rivolgere a questo ente domanda in marca da bollo, almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività del parco.
2. Le domande pervenute successivamente saranno considerate tardive e pertanto archiviate, per la data farà fede il timbro postale di spedizione ovvero il numero di protocollo di arrivo in caso di consegna diretta. L'archiviazione della domanda non presuppone tuttavia la perdita dei diritti acquisiti a meno che la stessa avvenga per due anni consecutivi, in questo caso comporterà la perdita dei diritti di anzianità.
3. Le domande, per essere validamente esaminate dovranno indicare:
 - a) Le generalità complete del richiedente (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e partita IVA, numero di telefono)
 - b) La precisa denominazione e categoria dell'attrazione da installare, risultante dall'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, come da elenco ministeriale;
 - c) Periodo per il quale si richiede il posizionamento della o delle attrazioni
 - d) Le dimensioni dell'attrazione da installare complete del vano cassa
 - e) Il recapito presso il quale potrà essere inviata la corrispondenza o le comunicazioni varie
 - f) L'elenco (nome, cognome e data di nascita) delle persone autorizzate dal titolare, sotto la propria responsabilità, alla conduzione dell'attrazione in caso di sua assenza temporanea

- g)** L'indicazione e le relative misure delle abitazioni e degli automezzi adibiti al trasporto, che verranno sistemati sul territorio comunale
4. Alle domande dovrà essere allegata:
- a)** Copia della polizza assicurativa R.C. dell'attrazione
 - b)** Una fotografia dell'attrazione (solamente all'atto della prima domanda, o nel caso di cambio di attrazione.
 - c)** Copia del collaudo annuale
5. Ogni esercente può richiedere l'autorizzazione ad installare più attrazioni con la stessa domanda, purchè riferite alla stessa manifestazione. L'istruttoria delle domande è demandata all'Ufficio Polizia Amministrativa

Articolo 8 – PADIGLIONI DOLCIARI

1. Sono considerate attività complementari ai parchi di divertimento programmati, i padiglioni dolciari e/o gastronomici. Questi possono essere inseriti nell'area, oppure, nelle immediate vicinanze del parco stesso. Essi rispettano tutte le norme del presente regolamento, nonché le norme in materia di commercio su aree pubbliche e quelle in materia igienico-sanitaria.
2. Alle domande che dovranno essere redatte in conformità dell'articolo 7, del presente regolamento, lettera a), c), d), e), f), g), dovranno essere allegate le fotocopie:
 - Dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche
 - Dell'autorizzazione sanitaria relativa all'autobanco o al padiglione
3. Per le attività complementari verrà predisposta apposita graduatoria secondo i criteri previsti dal successivo articolo 10
4. Qualora il titolare di attività complementari acquisisca attrazioni dello spettacolo viaggiante non potrà far valere il punteggio acquisito nella graduatoria di cui al punto 3.

Articolo 9 – ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

1. L'assegnazione delle aree viene effettuata dal Responsabile del Servizio Vigilanza, o da suo delegato, in relazione alle effettive disponibilità di spazio come individuate nella piantina che gli stessi esercenti hanno l'obbligo di redigere almeno 15 giorni prima dell'inizio del parco stesso e in base ai seguenti requisiti in ordine di priorità:
 - a)** Maggiore anzianità di frequenza ininterrotta al parco in questione con la stessa attrazione o con altra (avendo ottenuto la concessione per il cambio di mestiere)
 - b)** Anzianità di domanda continuativa con lo stesso tipo di attrazione (l'interruzione della domanda per più di anni 1 (UNO) comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito
 - c)** Maggiore anzianità di mestiere rilevabile dalla licenza comunale
 - d)** Maggior anzianità di appartenenza alla categoria, rilevabile dalla licenza comunale o dalla documentazione prodotta
 - e)** Maggior numero di frequenze consecutive al parco in questione in qualità di sostituto di operatori assenti.

2. L'anzianità di frequenza è strettamente personale. La sostituzione dell'attrazione con altra dello stesso tipo della vecchia attrazione le cui misure siano pari o inferiori alla precedente è sempre consentita e non comporta la perdita del punteggio.
3. La sostituzione dell'attrazione con altro tipo, che abbia misure di ingombro superiori alla vecchia, viene consentita solo nel caso in cui, nel parco in questione ci sia effettivamente lo spazio in modo da non compromettere il posizionamento di altre attrazioni. Tale sostituzione comporta la perdita di 5 punti
4. Nell'eventualità che un concessionario di una delle attrazioni che ufficialmente fanno parte dell'organico del parco, dichiarati di non poter partecipare alla manifestazione in quanto la propria attrazione ha subito gravi danni a seguito di atti vandalici per opera di terzi (debitamente documentati) o per giustificati motivi, lo spazio riservato a tale attrazione può essere concesso ad altro esercenti secondo i suddetti criteri, dalla lettera b) alla lettera e), tale installazione comporta l'acquisizione del punteggio di cui al punto e) del successivo articolo 10

Articolo 10 – GRADUATORIE E PUNTEGGI

1. Ad ogni esercente, secondo quanto previsto dai precedenti articoli, viene attribuita per ogni attrazione e per ogni singola manifestazione la posizione in graduatoria in base all'assegnazione dei seguenti punteggi:
 - a) Anzianità di frequenza alla manifestazione con la stessa attrazione o con altra (avendo ottenuto la concessione per il cambio di mestiere) – **punti 5**
 - b) Per ciascun anno di anzianità di domanda continuativa con il medesimo tipo di attrazione (l'interruzione della domanda per più di anni UNO comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito) – **punti 2**
 - c) Per ciascun anno di anzianità di mestiere rilevabile, per ogni attrazione, dalla documentazione prodotta – **punti 1**
 - d) Per ciascun anno di anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante o degli ambulanti, rilevabile dalla documentazione prodotta – **punti 0,50**
 - e) Per ciascuna presenza al parco in questione in qualità di sostituto – **punti 0,25**

1. La somma dei punteggi parziali determina il punteggio globale e la priorità in graduatoria, vengono fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. La graduatoria viene compilata dagli addetti dell'Ufficio Polizia Amministrativa almeno 10 gg. prima dell'installazione delle attrazioni del parco divertimenti.
3. In sede di prima applicazione del presente Regolamento il punteggio relativo alle lettere a), b) e e) riguarderà l'ultimo quinquennio precedente l'entrata in vigore dello stesso

Articolo 11 – SUBINGRESSO

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'attività dello spettacolo viaggiante per atto tra vivi e/o decesso del titolare comporta il trasferimento dei diritti acquisiti dal cedente. Il subentrante conserverà il punteggio di anzianità maturato dal cedente
2. Lo stesso dovrà inoltre gestire l'attrazione per un periodo di almeno 3 (tre) anni prima di chiedere un eventuale cambio della stessa o di cedere nuovamente l'attività, pena la perdita dell'anzianità di presenza.

3. Il trasferimento dovrà essere documentato allegando copia dell'atto di cessione regolarmente registrato, nonché copia dell'autorizzazione comunale con l'indicazione dell'attività rilevata.

Articolo 12– ATTRAZIONI NOVITA'

1. Per attrazione novità si intende quella attrazione, inclusa nell'elenco ufficiale redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello spettacolo, che presenti caratteristiche nuove e tali da non risultare simile ad altre già presenti sulla piazza; essa deve essere in grado di suscitare, per caratteristiche tecniche, interesse e richiamo e non deve aver frequentato il Parco negli ultimi 2 anni precedenti, fatta salva l'eventualità che al Comune non siano pervenute altre richieste per l'installazione di attrazioni novità.
2. E' previsto l'inserimento di n. 1 giostra novità, a fronte di regolare istanza presentata secondo l'art. 7 del presente regolamento. In caso di più domande, a parità di condizioni, prevarrà il requisito dell'anzianità di mestiere risultante dalla documentazione presentata.
3. La relativa autorizzazione viene concessa "una tantum" e non comporterà l'acquisizione di alcun diritto per gli anni successivi. Al fine di diversificare le tipologie di attrazioni presenti nei parchi, non si potranno rilasciare autorizzazioni "una tantum" ad attrazioni aventi le stesse caratteristiche di quelle già presenti.

Articolo 13– RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il rilascio delle autorizzazioni è effettuato dal Responsabile del Settore Polizia Amministrativa in seguito al parere rilasciato dalla Commissione Comunale di Vigilanza, in relazione alla disponibilità di spazio dei parchi e in base ai seguenti criteri:
 - a) Assegnazione costante ai titolari di attrazioni i quali, in base alla graduatoria stilata secondo i criteri di cui all'art. 10, vantano un diritto di precedenza su altri per attrazioni similari
 - b) Assegnazione "una tantum" ad attrazioni costituenti novità, tale assegnazione non produrrà alcun punteggio o diritto
 - c) Assegnazione "una tantum" in caso di rinuncia di un titolare dello spazio, tale assegnazione verrà effettuata in base ai criteri di cui all'art. 10 dalla lettera b) alla lettera e) ed il sostituto acquisterà punteggio ai sensi della lettera e) dell'art. 10
2. L'eventuale rinuncia scritta dovrà pervenire entro e non oltre il decimo giorno precedente l'inizio delle manifestazioni. Il mancato adempimento ai termini di presentazione della rinuncia, comporterà l'esclusione dai parchi per l'anno successivo.
3. L'assenza per un solo anno, opportunamente giustificata e preventivamente comunicata entro i termini di cui al precedente comma, non pregiudicherà l'anzianità di presenza.
4. L'assenza per due anni consecutivi, anche per giusta causa, comporterà la perdita dei diritti di anzianità.

Articolo 14– PRESCRIZIONI PER LA CONSEGNA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. La consegna delle autorizzazioni è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni che devono essere soddisfatte all'atto della consegna delle medesime:
 - a) Versamento della cauzione, secondo il seguente prospetto, quale rimborso spese per eventuali danni causati dagli esercenti:
 - Euro 200,00 per le attrazioni definite grandi secondo la classificazione ministeriale

- Euro 100,00 per le attrazioni definite medie secondo la classificazione ministeriale, per i banchi gastronomici e per i banchi di torrone
- Euro 50,00 per le attrazioni definite piccole secondo la classificazione ministeriale

Tale cauzione dovrà essere versata presso la Tesoreria, Banca CRB – Filiale di Carmagnola – unitamente all'apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio Polizia Amministrativa.

b) Versamento della tassa di occupazione di suolo pubblico

c) Versamento della tassa per la raccolta rifiuti

d) Presentazione della dichiarazione di corretto montaggio. Tale dichiarazione può essere sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione solo nel caso che lo stesso abbia frequentato con esito positivo apposito corso di formazione teorico – pratico le cui modalità vengono stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, oppure da tecnico abilitato.

2. La mancata consegna della suddetta documentazione e il mancato ritiro dell'autorizzazione comporterà il divieto di esercitare l'attività.

3. In occasione dei Parchi di divertimento, di cui all'art. 6 del presente regolamento, prima dell'installazione delle attrazioni l'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni provvederà a far effettuare un sopralluogo al fine di verificare preventivamente lo stato dell'area. Entro la settimana successiva alla chiusura del parco verrà effettuato un ulteriore sopralluogo al fine di verificare eventuali danni causati dagli esercenti e la pulizia, sia dell'area dove sono state installate le attrazioni, sia di quella dove vengono installate le carovane.

4. In caso di constatazione di danni, in attesa dell'identificazione del responsabile, vengono sospesi i rimborsi delle cauzioni di cui al punto a) del presente articolo a tutti i partecipanti.

Articolo 15– OBBLIGHI DELL'ESERCENTE

1. L'esercente è tenuto ad installare esclusivamente l'attrazione o le attrazioni per le quali ha ottenuto l'autorizzazione. E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra simile di proprietà di terzi, solo nel caso in cui l'impossibilità di disporre della propria sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile. La sostituzione va comunque preventivamente autorizzata dal Responsabile del competente settore il quale provvede ad inserire la nuova attrazione sull'autorizzazione che viene comunque sempre rilasciata all'esercente avente diritto.

2. L'esercente è tenuto a gestire personalmente la propria o le proprie attrazioni o nel caso di sostituzione, di cui al comma 1 del presente articolo, l'attrazione di terzi. In caso di temporanea assenza del titolare, l'attrazione può essere gestita dalle persone di cui all'elenco del punto h) dell'art. 7 comma 3 del presente regolamento.

3. Nel caso in cui il titolare si trovi nell'impossibilità di gestire l'attrazione, per cause di forza maggiore, opportunamente documentate, lo stesso dovrà richiedere l'autorizzazione ad essere rappresentato nell'esercizio, segnalando nella richiesta la durata e indicando le generalità complete del rappresentante. Quest'ultimo, se autorizzato, opera in nome e per conto del titolare.

4. L'esercente deve provvedere, durante il periodo di attività alla pulizia della zona occupata sia dalle attrazioni che dalle carovane, nonché alla pulizia finale delle stesse aree.

5. Nessuna attrazione può essere montata successivamente alla data di apertura ufficiale dei parchi di divertimento, così come nessuna attrazione può essere smontata

anticipatamente rispetto alla data di chiusura del parco che viene annotata sull'autorizzazione, ad eccezione dei seguenti casi:

- Parco di divertimento Sagra del Peperone poiché, cadendo a cavallo fra il mese di agosto e il mese di settembre, la seconda domenica alcuni esercenti sono impegnati in altre località
 - Impossibilità tecnica di funzionamento dell'attrazione, non riparabile in loco.
6. La possibilità di smontare anticipatamente l'attrazione, in occasione del luna Park della Sagra, per quegli esercenti impegnati in altre località, verrà esplicitamente annotata sull'autorizzazione temporanea.
 7. Durante l'orario di esercizio è fatto obbligo ad ogni titolare di tenere a disposizione, per gli eventuali controlli degli Organi competenti, l'autorizzazione temporanea, rilasciata dall'Ufficio competente, nonché l'autorizzazione del commercio su aree pubbliche e quella sanitaria per quanto riguarda i banchi gastronomici.

Articolo 16 – PERIODO DI FRANCHIGIA

1. Per un periodo di almeno 30 giorni prima dell'inizio dei vari parchi di divertimento organizzati sul territorio comunale è vietata la concessione di aree pubbliche per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante, fatta eccezione per la concomitanza di eventuali feste di borgo.
2. Per tutti i periodi di apertura dei luna park, non potranno essere concesse autorizzazioni all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante classificate secondo l'elenco ufficiale Ministeriale al di fuori del sito di insediamento del parco stesso, fatta eccezione per la concomitanza di eventuali feste di borgo.

Articolo 17 – USO DI APPARECCHI SONORI

1. In tutti i parchi di divertimento che verranno allestiti nel Comune le emissioni sonore derivanti da microfoni, altoparlanti, amplificatori, dovranno essere contenute nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo e limitate esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta indicate nelle autorizzazioni di polizia amministrativa.
2. In casi particolari, espressamente motivati, il responsabile del settore Polizia Amministrativa ha facoltà di impedire per un lasso di tempo determinato e per tutto il periodo di svolgimento del parco l'uso degli apparecchi sonori.

Articolo 18 – SISTEMAZIONE DEGLI AUTOMEZZI E DELLE ABITAZIONI

1. L'elenco delle abitazioni e degli automezzi adibiti al trasporto, nonché le relative misure, devono essere indicati nell'istanza di cui all'art. 7, lettera g) del presente regolamento.
2. La sistemazione delle abitazioni e degli automezzi avrà luogo nelle località determinate e con le modalità impartite dall'Amministrazione.
3. L'arrivo in tali località può avvenire fino ad un massimo di 7 giorni prima dell'apertura del Parco di divertimento e può protrarsi fino ad un massimo di 7 giorni dopo la chiusura dello stesso.
4. Ogni esercente deve garantire la massima pulizia e decoro nella zona adibita a sosta, effettuare la raccolta differenziata e porre in essere tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria ed altrui sicurezza, incolumità ed igiene.
5. Prima della sistemazione delle abitazioni gli esercenti devono rivolgersi al Consorzio Chierese per munirsi dei vari cassonetti per la raccolta differenziata.

Articolo 19 – SANZIONI

1. Le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.
2. Costituisce motivo di perdita della priorità di frequenza a quel luna park, con conseguente perdita totale del punteggio maturato il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - a) L'assenza consecutiva da quel determinato luna park per due edizioni consecutive, per qualsiasi motivo
 - b) L'installazione di un'attrazione in posizione diversa rispetto a quella assegnata
 - c) L'installazione di un'attrazione diversa da quella autorizzata
 - d) La gestione dell'attrazione da persona diversa dal titolare, fatti salvi i casi di cui al comma 2 e 3 dell'art. 14 del presente regolamento.
 - e) La cessata attività e/o lo smontaggio anticipato dell'attrazione senza che sia stato espressamente autorizzato
 - f) L'inosservanza dell'orario d'esercizio e dei limiti di emissioni sonore
3. costituisce motivo di esclusione da tutti i luna park cittadini per un anno, oltre alla perdita totale dei punteggi maturati nei vari luna park:
 - a) L'aver installato e gestito un'attrazione non di proprietà a meno che questo non sia stato espressamente autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del presente regolamento.
 - b) L'installazione e l'esercizio di un'attrazione in assenza di autorizzazione

Le sanzioni di cui sopra saranno adottate, previa comunicazione agli interessati, a seguito di contestazioni effettuate dal Corpo Polizia Municipale e dal personale preposto al rilascio delle autorizzazioni.

CAPO III – COMPLESSI CIRCENSI E SIMILI

Art. 20 – DEFINIZIONE

1. Per complessi circensi e simili, ai fini del presente regolamento si intendono le attività spettacolari ed i trattenimenti compresi nella Sezione IV –Circhi Equestri e ginnastici - nonché nella sezione V – Esibizioni moto-auto acrobatiche – dell'elenco ministeriale di cui alla Legge 337/1968 approvato con D.M. del 23 aprile 1969 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21 – ISTANZE

1. Gli esercenti attività di complessi circensi e simili che intendono installare le loro attrazioni nel Comune di Carmagnola dovranno rivolgere a questo ente domanda in marca da bollo, almeno 60 giorni prima della data in cui intendono iniziare l'attività
2. Le domande pervenute successivamente saranno considerate tardive e pertanto archiviate, per la data farà fede il timbro postale di spedizione ovvero il numero di protocollo di arrivo in caso di consegna diretta.
3. Le domande, per essere validamente esaminate dovranno contenere:

- a) Le generalità complete del richiedente (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e partita IVA, numero di telefono)
- b) La precisa denominazione del complesso che si vuole installare;
- c) Le dimensioni del tendone, degli ingressi, della biglietteria, delle gabbie e di ogni altro ingombro
- d) Il numero e le dimensioni delle carovane adibite ad abitazione e dei carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta
- e) Periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività
- f) Il recapito presso il quale potrà essere inviata la corrispondenza o le comunicazioni varie

4. Alla domanda dovrà essere sempre allegata:

- a) fotocopia della licenza di esercizio
- b) relazione tecnica del complesso circense o simile

5. Le domande saranno accolte in base all'ordine cronologico di presentazione.

6. L'istruttoria delle istanze è demandata all'Ufficio Polizia Amministrativa che comunicherà al richiedente con congruo anticipo l'accoglimento o meno dell'istanza stessa.

7. L'eventuale rinuncia dovrà essere comunicata per iscritto entro e non oltre il decimo giorno precedente l'inizio degli spettacoli. La mancata osservanza dei predetti termini di presentazione della rinuncia, comporterà l'esclusione da eventuali ulteriori concessioni fino ad un massimo di due anni.

Articolo 22 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E PRESCRIZIONI PER LA CONSEGNA DELLE STESSE

1. Il rilascio delle autorizzazioni è effettuato dal Responsabile del Settore Polizia Amministrativa in seguito al parere rilasciato dalla Commissione Comunale di Vigilanza che effettuando un sopralluogo accerterà l'agibilità delle strutture, ad eccezione di quelle con capienza inferiore ai 200 posti, dove il parere suddetto è sostituito da una relazione tecnica compilata a cura di un professionista abilitato.

2. In entrambi i casi suddetti il richiedente dovrà fornire la seguente documentazione a firma di tecnico abilitato:

- a) planimetria delle strutture e relazione precisante la disposizione dei posti, delle uscite, dei corridoi di passaggio in conformità alle norme di sicurezza
- b) collaudo statico delle tribune
- c) schema degli impianti elettrici e delle luci di emergenza
- d) certificato ignifugo del tendone

3. La consegna dell'autorizzazione, che deve avvenire prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, è subordinata all'osservanza delle medesime condizioni:

- a) Versamento della cauzione o stipula di fideiussione bancaria o assicurativa di euro 2.000,00

In caso di versamento in contanti questo dovrà avvenire presso la Tesoreria, Banca CRB – Filiale di Carmagnola – unitamente all'apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio Polizia Amministrativa.

- b) Versamento della tassa di occupazione di suolo pubblico
- c) Versamento della tassa per la raccolta rifiuti

4. La mancata consegna della suddetta documentazione e il mancato ritiro dell'autorizzazione comporterà il divieto di esercitare l'attività
5. Prima dell'installazione del complesso circense o simile l'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni provvederà a far effettuare un sopralluogo dagli organi di Vigilanza al fine di verificare preventivamente lo stato dell'area. Entro la settimana successiva alla chiusura del parco verrà effettuato un ulteriore sopralluogo al fine di verificare eventuali danni causati dagli esercenti e la pulizia dell'area.
6. In caso di constatazione di danni, viene sospeso il rimborso della cauzione sino a quando il danno non verrà quantificato.

Articolo 23 – OBBLIGHI DELL'ESERCENTE

1. L'esercente ha l'obbligo di installare esclusivamente le strutture per le quali ha inoltrato formale istanza.
2. L'esercente deve provvedere, durante il periodo di permanenza, alla pulizia della zona occupata, nonché alla pulizia finale.
3. Durante l'orario di esercizio e fatto obbligo ad ogni titolare di tenere a disposizione, per gli eventuali controlli degli Organi competenti, l'autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Ufficio competente.

Articolo 24 – PERIODO DI FRANCHIGIA

1. Per almeno un periodo di 60 giorni prima dello svolgimento di una manifestazione circense o simile è vietata la concessione di aree pubbliche per manifestazioni simili.

Articolo 25 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il responsabile del Settore Polizia Amministrativa potrà revocare l'autorizzazione nel caso in cui il complesso circense o simile al momento dell'installazione non sia conforme a quanto dichiarato nell'istanza o in caso la Commissione di Vigilanza non dia parere favorevole per quanto riguarda l'agibilità.
2. Il responsabile potrà sospendere o revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse in ogni momento, senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
3. Il responsabile potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare l'autorizzazione per l'inosservanza dei regolamenti comunali e delle prescrizioni di carattere igienico sanitarie impartite dall'ASL.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti norme di legge relative alla materia, al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, all'Ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e a qualunque altra disposizione vigente di ordine civilistico e penalistico.

Articolo 27 – NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in materia precedentemente in vigore.

Articolo 28 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.